



Federazione GILDA UNAMS

Sede di Bari, Piazza A. Moro, 14

Telefax 080 5236797

E-mail: gildaba@tin.it - Web: www.gildaba.it

AL DIRIGENTE GENERALE dell'U.S.P. di BARI

AI DIRIGENTI SCOLASTICI di TUTTE LE ISTITUZIONI della PROVINCIA di BARI

OGGETTO: Formazione delle classi e normativa sulla sicurezza

In prossimità della delicata fase annuale di formazione delle classi e determinazione degli organici delle istituzioni scolastiche, desidero sottoporre alla Vs attenzione le norme, pur note, ma talvolta disattese, riguardanti la sicurezza dei locali scolastici.

1. L'istruzione come diritto non negoziabile della persona umana

Purtroppo la scuola statale, istituzione della repubblica e luogo di costruzione della cittadinanza, fa notizia solo in presenza di episodi negativi, incidenti gravi ed irreparabili, che portano il cittadino a chiedersi dove siano le responsabilità, per quale motivo gli organi preposti non abbiano garantito la sicurezza degli allievi.

Ovviamente questo genera un clima di sfiducia e sospetto generalizzati nelle famiglie verso i responsabili dell'istituzione. E' importante quindi che i Dirigenti scolastici si prendano tangibilmente cura della sicurezza e della salute nelle scuole.

Ma, al di là dei fatti più eclatanti, vi è anche una silenziosa erosione dell'immagine della scuola, dell'importanza di ciò che si fa, perfino del benessere, che colpisce tutte le componenti, demotivandole: studenti, insegnanti e personale non docente; una lenta erosione che trova, tra le sue cause, un'eccessiva tolleranza verso 'deroghe' ed 'eccezioni', giustificate da quotidiane 'emergenze' e da necessità di bilancio, che portano all'elusione quasi sistematica di precisi dettati normativi, i quali non sono stati scritti dal legislatore al solo fine di enunciare buoni propositi, quasi che si trattasse di questioni di tipo accademico senza necessariamente un riscontro pratico; sono stati scritti invece in attuazione di precise tutele costituzionali, come il diritto primario all'istruzione (art. 33 Cost.), da attuarsi in un ambiente sicuro e salutare (art. 32). La mancata attuazione del diritto all'istruzione determina lesioni di altri diritti costituzionali, con un tipico 'effetto domino': il diritto alla rimozione delle disuguaglianze (art. 3), e al lavoro (art. 4), entrambi diritti fondamentali della persona umana.

2. La legislazione sulla salute e sulla sicurezza degli edifici scolastici : principali norme di riferimento:

1. il nuovo Testo unico della sicurezza sul lavoro (D.L. n.81 del 9/4/2008)
2. la Legge 11 gennaio 1996, n. 23 "*Norme per l'edilizia scolastica*", che recepisce, per la determinazione degli spazi di agibilità, il DM 18/12/75
3. il DM 26/8/92 (norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica).

In particolare, tali norme prevedono

- che ad ogni alunno della scuola dell'infanzia, elementare e media inferiore sia garantita, nelle aule in cui si svolgono le normali attività didattiche, un'area di 1,80 m²
- che ad ogni alunno della scuola media superiore sia garantita, per le normali attività didattiche, un'area di 1,98 m² (DM 18/12/75)
- che il massimo affollamento di un'aula scolastica sia di 26 persone, compresi il docente o i docenti nel caso di compresenza (DM 26/8/92, par. 5.0)
- che, qualora il numero delle persone effettivamente presenti sia diverso dal valore desunto dal calcolo effettuato sulla base della densità di affollamento, l'indicazione del numero di persone deve risultare da apposita dichiarazione rilasciata sotto la responsabilità del titolare dell'attività cioè il Dirigente scolastico (DM 26/8/92, par. 5.0)
- che le porte devono avere larghezza almeno di 1,20m ed aprirsi nel senso dell'esodo quando il numero massimo di persone presenti nell'aula sia superiore a 25 (DM 26/8/92, par. 5.6).

3. I criteri di formazione delle classi.

I criteri di formazione delle cattedre erano annualmente dettati da uno schema di decreto interministeriale, che faceva costante riferimento ai DD.MM. 331/98 e 141/99, con il vincolo, però, di rispettare gli obiettivi delle leggi finanziarie, derogando, sia pure in casi residuali, dai criteri esposti nei citati decreti.

Non sono mancati i casi in cui famiglie hanno opposto un netto rifiuto, nel veder condizionato il diritto all'istruzione dei propri figli dai vincoli di bilancio, e il giudice amministrativo non ha potuto far altro che dare loro ragione (si veda, a titolo d'esempio, la sentenza del Tar del Lazio, sezione III quater, n° 9926 del 10 ottobre 2007),

in quanto il diritto all'istruzione è inderogabile e non negoziabile.

La recente legge n. 133/08 ha prescritto l'adozione di misure volte ad incrementare gradualmente di un punto il rapporto alunni/docente, elevando, di conseguenza, il numero massimo di alunni per classe, senza preoccuparsi del necessario raccordo ed armonizzazione con le leggi soprarichiamate.

Per il prossimo anno scolastico, si possono già desumere, almeno limitatamente all'a.s. 11/12, i seguenti criteri di formazione delle classi prime di ogni grado di scuola, classi sulle quali vogliamo concentrare la nostra attenzione:

- a) per la scuola dell'infanzia, massimo di 25 alunni per classe elevabili a 28;
- b) per la scuola primaria, da un minimo di 15 a un massimo di 26 alunni, elevabile fino a 27 qualora residuino resti;
- c) per la scuola secondaria di primo grado, da un minimo di 18 a un massimo di 27 alunni, elevabile fino a 28 qualora residuino resti; si procede ad un'unica prima quando il numero degli alunni iscritti non superi le 30 unità;
- d) per la scuola secondaria di secondo grado, non meno di 27 studenti per una sola classe e al più 30 nel caso di una sola classe; massimo di 27 alunni per classe, con distribuzione degli eventuali resti fino a 30 alunni per classe;
- e) tali numeri sono destinati sistematicamente ad aumentare in considerazione dei comportamenti di molti dirigenti scolastici che, per un malinteso concetto di risparmio della spesa pubblica, in assenza, anche prolungata di docenti, invece di nominare il supplente dividono gli alunni fra le classi.

4. Richiesta di informazione ai sensi dell'art. 6 del CCNL 29/11/07

E' evidente il sistematico superamento dei limiti previsti dal DM 26/8/92, e quindi la necessità di valutare adeguatamente se i locali, nei quali si ipotizza di sistemare le classi con un numero di allievi superiore a 25, soddisfino le condizioni previste dal par. 5.6 dello stesso decreto; nel qual caso, occorre che venga redatta una "apposita dichiarazione rilasciata sotto la responsabilità del titolare dell'attività" (DM 26/8/92, par. 5.0).

E' rimessa alla prudente valutazione delle SS.LL. anche la decisione di quante possano essere le aule che, in un dato corridoio, possano derogare dal limite previsto dalla normativa antincendio.

Riteniamo necessario che in ogni scuola si proceda, qualora non sia già stato fatto, alla sistematica misurazione dei locali, per verificare la congruenza dell'affollamento con i parametri previsti dal DM 18/12/75 (ad es., con 30 alunni di scuola superiore, occorre un'aula di 58,8 mq).

Ci sembra opportuno rammentare che le scuole, ai sensi del D.L.vo 81/08, possono ottenere finanziamenti per attività "volte a favorire la conoscenza delle tematiche della salute e della sicurezza", mediante opportuni progetti didattici mirati di tipo interdisciplinare, soprattutto in quelle scuole in cui la sicurezza e le norme edilizie sono già parte del curriculum di studi (D. L.vo 81/08, art. 9, comma 2 lett. (f), art. 11, comma 1 lett. (c) e comma 4).

In caso di mancata concessione delle classi richieste in base alla citata normativa, chiedo, in qualità di coordinatore provinciale della Gilda degli Insegnanti, che questa OS, rappresentativa e firmataria del contratto nazionale venga tempestivamente informata ai sensi dell'art. 6 comma 2 lett. a) e dell'art. 7 comma 1 lett. III del CCNL 29/11/07, mediante e.mail

all'indirizzo gildaba@tin.it

o via fax al numero 080.5236797

Successivamente alla determinazione dell'organico di diritto del personale docente, verrà effettuato l'adeguamento alla situazione di fatto, per il quale il citato schema di regolamento sulla riorganizzazione della rete scolastica prevede la possibilità di derogare dai limiti sopra accennati, nella misura del 10%, al fine di dare stabilità alla previsione delle classi, riducendo al massimo gli scostamenti dal numero delle classi previsto ai fini della determinazione dell'organico di diritto.

E' evidente che questo comporta la possibilità di costituire classi con un numero di allievi che può arrivare a 33 unità e oltre. A maggior ragione, chiediamo con la presente di essere informati, sempre ai sensi del citato art.6 del CCNL 29/11/07, di tutte le situazioni di superamento dei limiti previsti dai DD.MM. 26/8/92 e 28/11/75 che si vengano a determinare durante questa fase.

Certi della Vostra collaborazione, e che la salute e la sicurezza nelle scuole costituisca un comune interesse,

Il Coordinatore Provinciale della Gilda degli Insegnanti di Bari.
prof. Angela G. Elefante